



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

PROCEDURA APERTA CON CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OEPV AI SENSI DEGLI ART. 71 E 108 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI INTERESSE TERRITORIALE DENOMINATO “CAMPO SPORTIVO FORLANO” SITO NEL COMUNE DI STRESA E DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI STRESA.

Piazza Matteotti 6 - 28838 Stresa (VB)
tel +39 0323939226
e-mail patrimonio@comune.stresa.vb.it
sito www.comune.stresa.vb.it
PEC protocollo@cert.comunestresa.it
C.F./P.IVA 00201600038



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La Concessione riguarda la gestione del campo sportivo Luigi Forlano sito in Stresa Via Fiume 4 composto da un campo da calcio in erba sintetica, comprendente la manutenzione ordinaria di tutto il compendio immobiliare: spogliatoi, tribune, panchine, bagni e di tutti gli spazi collegati al campo sportivo.

Il bene immobile è identificato al Foglio 14, Mappale 123 ed individuata nelle planimetrie allegate alla documentazione di gara.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento avrà durata di **42 mesi (3 anni e mezzo)**, con decorrenza dalla data di consegna dell'immobile, cioè **dal 01.01.2026 al 30.06.2029**.

Ai sensi dell'articolo 178 comma 5 del Codice non è prevista l'opzione di rinnovo, salvo per la revisione prevista dall'articolo 192 comma 1.

3. VALORE DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'articolo 179 del D. Lgs. n. 36/2023, il valore totale della concessione viene definito in **€ 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) IVA esclusa**.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione, il concessionario assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente alla gestione del servizio relativo all'impianto sportivo in argomento, risultando anche determinanti le scelte strategiche e commerciali che verranno adottate dal concessionario per la gestione del servizio medesimo.

Eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte del concessionario in quanto rientranti nell'alea normale di tale tipologia di contratto.

4. CANONE DELLA CONCESSIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il concessionario si impegna a versare un canone annuale, determinato come compenso fisso da corrispondere al Comune di Stresa.

Il canone annuale sarà calcolato sulla base dell'offerta proposta dal concessionario in rialzo sul valore complessivo della concessione che è pari ad **€ 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) IVA esclusa**.

Il pagamento del canone annuo verrà effettuato in un'unica rata annuale a seguito dell'emissione della fattura da parte del Comune di Stresa. Il concessionario dovrà provvedere al suo pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In caso di ritardato pagamento verranno applicate le penali di cui all'articolo posto di seguito. Il canone verrà adeguato annualmente sulla base degli aumenti rilevati dagli indici ISTAT al 75% con riferimento al mese di sottoscrizione del contratto.



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI

5. IMPIANTO SPORTIVO E BENI MOBILI

L'impianto oggetto di concessione, le opere e le attrezzature su esso esistenti sono di proprietà del Comune di Stresa ed ogni altra opera futura, che eventualmente verrà realizzata dal concessionario durante la durata del contratto, diverrà di proprietà dell'Ente al termine della concessione.

6. CONDUZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E CALENDARIO ANNUALE

Il concessionario potrà gestire l'impianto secondo propria convenienza senza comunque snaturare la destinazione sportiva dello stesso (destinata prevalentemente al gioco del calcio) e pertanto evitando di arrecare disturbo alla cittadinanza, il tutto nel rispetto delle prescrizioni normative del Comune di Stresa.

7. PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario potrà effettuare all'interno delle strutture la pubblicità commerciale, nelle forme e secondo le modalità amministrative e gli adempimenti tributari o fiscali previsti dalla legge e dai regolamenti comunali. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità di ogni ordine e grado per gli inconvenienti e danni che, a causa dell'installazione di mezzi pubblicitari, potranno essere arrecati ai medesimi o a persone e cose.

8. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, secondo le modalità individuate dal progetto gestionale presentato in sede di gara ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e manutentivi dell'impianto stesso. Gli oneri gestionali comprendono l'uso, l'apertura e la chiusura dell'impianto, nonché le utenze (acqua, luce e gas), il pagamento della Tari, ed il personale adibito alla sorveglianza, custodia, pulizia o comunque ogni mansione necessaria al corretto funzionamento della struttura. Particolare cura dovrà essere posta nella manutenzione del manto erboso sintetico, l'iter procedurale ed i mezzi/attrezzature verranno messi a disposizione dall'Ente. Al momento dell'aggiudicazione, al futuro concessionario verrà consegnato l'impianto e ne diventerà immediatamente custode. Il concessionario potrà quindi avviare da subito le attività. L'amministrazione comunale potrà in qualunque momento verificare lo stato manutentivo del compendio e del manto erboso recentemente installato.

Il gestore assume a proprio carico anche tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione dell'impianto rispondendo in via diretta ed esclusiva dell'attività sia nei confronti del Comune sia di terzi.

L'impianto sportivo oggetto del presente avviso è destinato, in via ordinaria e prioritariamente, allo svolgimento dell'attività calcistica, agonistica e non agonistica, realizzata anche attraverso la partecipazione a campionati, con l'organizzazione di tornei,



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI

gare e manifestazioni sportive, ed in via subordinata per altre discipline sportive compatibili con l'impianto.

Tra le altre attività praticabili nell'impianto si indicano in maniera non esaustiva:

- a) attività motoria e/o sportiva all'aperto per le scuole e per i giovani del territorio;
- b) attività finalizzata a favorire la pratica sportiva dell'età adulta e anziana, al recupero della motricità;
- c) attività ricreative varie, finalizzate alla fruizione dell'impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione del comune;
- d) attività fisica finalizzata alla partecipazione sociale e culturale ed all'integrazione interculturale e multi-etnica tra le comunità;
- e) organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni sportive ed attività di carattere ricreativo, ludico e motorio;
- f) capacità di collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio, che riguardino anche attività diverse, per una maggior sinergia e partecipazione dell'utenza;
- g) organizzazione, sviluppo e gestione di manifestazioni ed eventi sportivi, anche multidisciplinari e sperimentali, presso la struttura sportiva, con riferimento a particolari categorie di fruitori quali minori, anziani, diversamente abili e categorie sociali segnalate dai servizi sociali di zona.

La realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi che rivestano carattere di pubblico spettacolo, obbliga il gestore a dotarsi delle necessarie autorizzazioni.

Per l'effettuazione di tali attività è richiesto lo svolgimento di una serie minima di prestazioni ed interventi, i cui elementi descrittivi, posti a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito elencati:

a) esercizio di pulizia, controllo e vigilanza

Il concessionario deve assicurare un ininterrotto servizio di custodia degli immobili e delle attrezzature. È tenuto pertanto a nominare fra il proprio personale impiegato nella conduzione, un responsabile che vigili sul corretto impiego delle strutture e provveda, in particolar modo all'apertura ed alla chiusura dell'impianto, nonché ad assicurare la sua continua presenza.

b) esercizio di manutenzione

Il concessionario è obbligato a provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle eventuali aree verdi. Si precisa che nell'ordinaria manutenzione rientrano le spese relative a quelle opere in generale necessarie al mantenimento della struttura nella sua integrità totale, quali, a titolo meramente semplificato:

- Imbiancatura dei locali
- Riparazione rubinetteria, cassette WC, maniglie ecc.
- Piccoli interventi relativi a servizi igienici
- Verniciatura dei serramenti interni ed esterni
- Riparazione delle recinzioni
- Sostituzione lampade o faretti
- Controllo dell'impianto elettrico
- Controllo relativo al funzionamento dell'impianto di illuminazione di emergenza
- Manutenzione del verde all'interno dell'impianto;



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI

- Controllo funzionamento, manutenzione periodica, ricarica, collaudo e revisione periodica estintori;
- Controllo funzionamento, manutenzione periodica, verifica fumi caldaia;

C) attività sportiva

Sono a carico dell'aggiudicatario i servizi e tutte le attività connesse al progetto gestionale che verrà presentato in sede di gara.

9. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente concessione, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

La concessionaria dovrà, in particolare, dimostrare di avere assolto a tutti gli obblighi in materia di sicurezza.

10. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità previste dall'articolo 106 del D. Lgs 36/2023, **pari al 10 per cento dell'importo contrattuale**.

Modalità di costituzione:

- a) in contanti, con deposito presso la Tesoreria Comunale – INTESA SAN PAOLO SPA - Servizio Tesoreria – Piazza Possi, n°1
- b) fidejussione bancaria od assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per tutta la durata del contratto.

Qualora la cauzione venga rilasciata da Istituto di Intermediazione Finanziaria, dovrà essere documentato o dichiarato che quest'ultimo è iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D. Lgs. 385/93 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica in conformità al D.P.R. 123/2005.

Ai sensi del D.M. MISE 193/2022, l'aggiudicatario dovrà presentare quale garanzia fidejussoria la scheda tecnica di cui al citato decreto - schema tipo 1.2 - scheda tecnica 1.2. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario, a seconda della modalità utilizzata, dovrà presentare la ricevuta dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale definitivo o dell'attivazione della polizza fidejussoria. Detto deposito/fidejussione verrà



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI

restituito/svincolato entro 30 giorni dalla cessazione del contratto di locazione, previa regolare e tempestiva riconsegna dell'immobile e in mancanza di danni all'immobile e di qualsiasi ulteriore danno per il concessionario. Detto deposito/fidejussione dovrà essere reintegrato ad espressa richiesta del concessionario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento di tale richiesta, in ogni caso di sua utilizzazione nel corso del contratto. La mancata o ritardata reintegrazione del deposito cauzionale comporta il diritto del concessionario alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. La mancata costituzione della cauzione determinerà la decadenza della concessione.

11. REPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

La concessionaria si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento in capo del servizio oggetto di concessione e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, comprese quelle del personale impiegato nell'esecuzione del servizio e per danni di qualsiasi natura arrecati dai suoi operatori alle persone, ai fabbricati, ai manufatti di proprietà del Comune o di proprietà di privati, sollevando, al riguardo, l'Amministrazione Comunale, anche rispetto ai terzi, da ogni responsabilità ed onere.

La concessionaria si assume inoltre tutte le responsabilità civili e penali per infortuni e per danni arrecati o procurati a terze persone e cose, tenendo indenne l'Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta.

All'impresa è fatto obbligo di contrarre con effetto dalla data di decorrenza dell'affidamento e di mantenere efficace per tutta la durata della concessione, apposita polizza di assicurazione con primario assicuratore a copertura dei rischi di:

A. Responsabilità civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per danni a cose, e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- conduzione e/o uso di locali, beni immobili, spazi, aree, compresa l'attività in essi svolta, nonché proprietà e/o utilizzo di beni, attrezzature, impianti o altro pertinente l'attività oggetto della presente; si intende inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per utilizzi di qualunque natura;
- committenza di lavori e servizi in genere;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni da eventuale installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'Aggiudicatario o da esso detenuti;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI

- danni arrecati a terzi da dipendenti, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario - che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale.

B. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l'Aggiudicatario si avvalga ed addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

C. Polizza incendio e rischi accessori:

- per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in concessione e/o uso mediante garanzia "primo rischio assoluto" per un valore non inferiore a 5.000.000,00 euro
- garanzia "ricorso terzi" per un massimale non inferiore ad euro 250.000,00 per sinistro, per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa. È facoltà del concessionario stipulare anche copertura dei danni da furto per i propri beni.

L'eventuale inefficacia, inesistenza o inoperatività, totale o parziale, delle coperture assicurative previste non potrà essere opposta alla stazione appaltante né costituire causa di esonero dalle responsabilità gravanti sull'appaltatore ai sensi della normativa vigente, avendo le coperture assicurative funzione meramente integrativa e non liberatoria.

Qualora l'importo del risarcimento spettante a terzi ecceda i massimali della polizza RCT/O sottoscritta la differenza resterà ad intero ed esclusivo carico della ditta affidataria del servizio.

Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza di responsabilità civile non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Ente appaltante e del danneggiato e resteranno ad intero carico della ditta affidataria. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza infortuni non potranno in alcun modo essere poste o considerate a carico dell'Ente appaltante. L'Impresa si assumerà a proprio carico l'onere di manlevare l'Amministrazione Comunale da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa per danni arrecati a terzi o dipendenti in relazione allo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione Comunale è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Impresa durante l'esecuzione del servizio. La presentazione della/e polizza/e condiziona la stipulazione del contratto e la mancata presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

In caso di danni arrecati a terzi, l'Impresa aggiudicataria dovrà darne immediata notizia al Comune, fornendo dettagliati particolari (data evento dannoso, descrizione dell'evento,



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI

causa e conseguenze dell'evento dannoso, nominativo del danneggiato). L'accertamento dei danni potrà essere effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell'Amministrazione stessa, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna.

L'aggiudicatario è obbligato a documentare al Servizio competente l'adempimento di tali obblighi assicurativi, così come ad ogni scadenza anniversaria della/e polizza/e sopra richiamate e fatto obbligo all'Aggiudicatario di produrre al Comune di Stresa idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del contratto compresi eventuali rinnovi e/o proroghe.

In caso di ATI occorre che la polizza assicurativa preveda apposito richiamo al fatto che *"la polizza è prestata dalla mandataria anche in nome e per conto dei mandanti che devono rientrare nel novero degli assicurati, fermo restando la responsabilità solida tra le Imprese"*.

12. PENALI

Ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. n. 36 del 31.03.2023 sono previste le seguenti penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Comune:

- Interruzione dell'attività senza giusta causa: € 100,00 per ogni giorno di interruzione;
- Inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente avviso: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- Organizzazione di attività non compatibili con le finalità dell'impianto e con le destinazioni d'uso dei locali: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione e gestione del personale: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- Per condizioni igieniche inadeguate: € 500,00 per ogni singola mancanza
- Inosservanza delle specifiche per la manutenzione ordinaria del manto erboso € 1.000,00 per ogni singola mancanza;
- Ritardato pagamento del canone annuale € 500,00 per ogni mese oltre i 30 giorni dalla prima scadenza.

Nel caso in cui venga contestata un'inadempienza che dia origine ad una penale, il Comune diffida il Concessionario assegnandogli un termine perentorio di 10 giorni per presentare eventuali giustificazioni. In caso di mancata presentazione di giustificazioni o qualora tali giustificazioni non vengano ritenute condivisibili da parte del Comune, quest'ultimo procederà all'applicazione della penale intimando alla concessione di procedere al pagamento della stessa nel termine di 30 giorni naturali e consecutivi,



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI

decorso infruttuosamente il quale il Comune provvederà a recuperare la somma corrispondente a carico delle garanzie fidejussorie rilasciate.

Sono fatte salve le ragioni del Concessionario per cause non dipendenti dalla propria volontà, per caso fortuito, forza maggiore o per inadempienze di terzi non rientranti nella sua sfera di controllo. Nel caso di riduzione dell'importo delle garanzie, queste devono essere reintegrate nel termine di 30 giorni naturali e consecutivi. L'applicazione delle penali non esonera il Concessionario dall'adempimento delle prestazioni che hanno dato origine all'applicazione delle penali medesime.

13. OBBLIGHI VERSO I DIPENDENTI E OSSERVANZA CCNL

Nell'esecuzione del servizio il concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il concessionario si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

14. RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Ove l'Amministrazione riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale contestazione per iscritto (diffida) con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate, mediante posta elettronica certificata indirizzata al legale rappresentante dell'Impresa.

In ogni caso, le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza relative al servizio fatte dall'Amministrazione al coordinatore referente dell'Impresa si intendono come presentate direttamente alla stessa.

Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione o comunque entro il termine stabilito nella diffida. È a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione della struttura, nonché dallo svolgimento delle attività ivi praticate. Il Comune deve essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

15. REVOCA E RISOLUZIONE

Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto, con conseguente perdita della cauzione definitiva costituita e fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di:

- mancato avvio del servizio nel termine prefissato;
- applicazione di tre gravi penalità di cui ai precedenti articoli;
- inosservanza grave e/o reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI

- regolamenti e degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato;
- sospensione, abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio;
 - impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed anti-infortunistici ai sensi delle norme vigenti;
 - subconcessione non autorizzata;
 - cessione del contratto e/o del credito;
 - accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale impiegato;
 - intervenuta inidoneità dell'Impresa o sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
 - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre il diritto di revocare la concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, con preavviso di quindici giorni.

Al Concessionario è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata A.R. non inferiore a tre mesi, diversamente il Comune di Stresa si tratterrà la cauzione definitiva nella sua interezza.

In ogni caso al Comune dovrà essere corrisposto anche il canone relativo a tutto il periodo di preavviso. In caso di gravi inadempienze dell'Impresa, il Comune, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire ad altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso l'Impresa dovrà provvedere sia al risarcimento al Comune, per gli eventuali danni subiti, sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del servizio.

16. SUBAPPALTO DI SERVIZIO

È vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Amministrazione comunale, salvo maggiori danni accertati. Il Concessionario che intenda subappaltare a terzi dei servizi accessori (ad es. pulizie, manutenzioni, controlli chimici, ecc...) dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la parte della prestazione che intende sub concedere, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 119 del D. Lgs 36/2013 applicabile alla presente concessione ai sensi dell'art.188 del medesimo D. Lgs. 36/2023.

Il Concessionario ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente a cui apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94 - 98 del D.Lgs. 36/2023. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappaltato non può formare oggetto di ulteriore subappaltato. Il Comune rimane estraneo dai rapporti, anche economici, intercorrenti fra Concessionario e subappaltatori.

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI

È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di ristrutturazioni societarie che comportino successione nei rapporti pendenti, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

18. TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

19. STIPULA DEL CONTRATTO

L'esecuzione della concessione potrà avere inizio anche nelle more della stipula del contratto. Il contratto verrà stipulato con le modalità previste dall'articolo 18 del Codice dei Contratti Pubblici. Tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla procedura ed alla stipulazione del contratto di appalto saranno a carico di entrambe le parti in egual misura.

20. FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATARIE

In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o di ammissione a procedure concorsuali (escluso il concordato con continuità aziendale) della società aggiudicataria, il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall'inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto dell'Ente di rivalersi sulla cauzione definitiva nonché il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)
SERVIZIO GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI

21. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Sono vietate la raccolta e la profilazione, da parte del Concessionario, di dati personali degli utenti delle strutture, ad eccezione di quei dati assolutamente necessari per la corretta esecuzione della concessione.

22. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente concessione, dovrà essere tentata la ricomposizione in via bonaria. In caso di mancata ricomposizione, le controversie saranno demandate al Foro di Verbania. È esclusa la competenza arbitrale.

23. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa rinvio:

- Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023);
- D. Lgs. 33/2013;
- Codice Civile;
- Legge 241/1990.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE RISORSE PATRIMONIALI**

Dott. Pierpaolo Nicolosi

*F.to digitalmente ai sensi
del D.Lgs.n.82/2005 e s.m.i.*